

COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI
ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Decreto Legislativo n. 626/94

DOCUMENTO N°2
LINEE GUIDA SU TITOLO I

Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Versione definitiva approvata il 16/07/96
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.
Aggiornata al 15 Aprile 1998

Regione referente: Emilia-Romagna

GUIDA ALL'USO

Questo documento è composto da una introduzione e due parti.

Nell'introduzione sono presentate le indicazioni metodologiche che abbiamo adottato nell'analisi trasversale ai diversi titoli degli obblighi informativi contenuti nel D.Lgs 626/94 e le prime linee guida.

La prima parte contiene, in forma di tabelle, l'analisi dettagliata e puntuale di tutti gli obblighi informativi, contenuti nella legge, ordinati per articoli e commi, e corredati delle indicazioni interpretative e metodologiche adottate.

Questa parte è destinata ad essere utilizzata, sostanzialmente per consultazione, da chi voglia conoscere nei dettagli l'aspetto informativo della legge nei suoi vari capitoli.

La seconda parte riassume le indicazioni operative per l'applicazione dei principali obblighi informativi, suddivisi in base ai soggetti titolari dell'obbligo.

Questa parte è indirizzata prevalentemente ai diretti interessati che vi troveranno, in sequenza logica operativa e sintetizzate in forma discorsiva, le principali azioni informative, con alcune note di richiamo esplicativo e con i riferimenti alle tabelle della prima parte, nelle quali si possono trovare gli eventuali approfondimenti di dettaglio.

ABBREVIAZIONI

DdL	Datori di Lavoro
SPP	Servizio di prevenzione e protezione
R-SPP	Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
GE	(Gruppo Emergenze) Attività di prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori
SPS	Servizio di pronto soccorso
Mc	Medico competente
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (denominato "rappresentante per la sicurezza")
LdL	Luoghi di lavoro
AdL	Attrezzature di lavoro
DPI	Dispositivi di protezione individuale
Mmc	Movimentazione manuale dei carichi
VDT	Attrezzature munite di videoterminali
AC#	Agenti cancerogeni
ABn	Agenti biologici
OdV	Organo di vigilanza

INTRODUZIONE

Le analisi di processo prodotte per tutti i titoli della 626/94 necessitano di una premessa esplicitata nei seguenti punti:

I La disciplina prevenzionistica italiana, in gran parte ancora vigente, è fortemente caratterizzata da una tendenza diretta a privilegiare soprattutto le forme di **PREVENZIONE OGGETTIVA**, riservando a quelle soggettive un ruolo secondario e complementare. Ciò deriva dalla concezione di natura sostanzialmente conflittuale dei rapporti fra detentori dei mezzi di produzione e prestatori d'opera. Questi a poco a poco, più o meno consapevolmente, si sono collocati in una posizione di attesa, considerandosi, spesso, semplici titolari di un diritto alla sicurezza che doveva essere garantito da altri, indipendentemente da qualsiasi loro *attivo* contributo.

II Oggi è necessario cogliere l'opportunità data dalla 626/94 di recuperare la consapevolezza che la lotta al rischio non può (e non deve) essere condotta unilateralmente, ma che è indispensabile la collaborazione di tutte le parti interessate ed inoltre che, per poterla efficacemente affrontare, bisogna fare affidamento sia sulle misure tecniche sia, soprattutto, sull'apporto decisivo del fattore umano (**SOGGETTIVITÀ DEI LAVORATORI**) da coinvolgere attraverso una continua e penetrante opera di sensibilizzazione "informazione - istruzione - addestramento - formazione ..., **CULTURA DI TIPO PARTECIPATIVO**".

III L'istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha voluto regolamentare la partecipazione sistematica all'organizzazione della prevenzione nei luoghi di lavoro, riconoscendo ai lavoratori stessi:

- diritto di essere consultati...
- diritto di essere informati...
- diritto ad una formazione adeguata e specifica...
- diritto ad esercitare un costante controllo sull'osservanza delle misure di prevenzione...

A fronte di questi diritti vi sono i doveri di effettiva partecipazione, professionalmente responsabile, per fare corrispondere ad un sistema informativo un chiaro ed efficace sistema organizzativo.

Da tutte le parti sociali, deve esservi la consapevolezza forte che senza collaborazione reciproca, vera e professionalmente avanzata, non può esservi sviluppo di nessuna forma di tutela efficace.

IV La valutazione del rischio rappresenta il momento centrale del "grande gioco della prevenzione"; non può essere una incombenza formale a carico delle imprese attraverso il contributo di "tecnici-funzionari", ma deve essere un processo tecnico-scientifico e sociale all'interno del quale si confrontano e comunicano tra loro diversi soggetti che interagiscono sulla base delle rispettive conoscenze tecniche, dei rispettivi

interessi, delle rispettive percezioni del rischio, per gestire in modo interattivo problemi di salute presenti nei vari contesti lavorativi.

L'informazione è, quindi, variabile dipendente dal "metodo di lavoro" e dal suo grado di "partecipazione equilibrata" con cui dovrà venire affrontata la valutazione e la gestione dei rischi in ambiente lavorativo.

La valutazione dei rischi così configurata ha davvero un senso se viene considerata, da tutte le parti in causa, ma principalmente dal datore di lavoro, come un *processo continuo* che porta a decisioni, tecnicamente razionali e ampiamente validate, in materia di conoscenza della realtà lavorativa e di programmazione per il suo miglioramento in termini di qualità. In questa logica la valutazione dei rischi è il fondamentale momento preliminare da cui discendono i contenuti delle attività di informazione e formazione.

E' convinzione di molti che la qualità del lavoro, intesa anche come sua progressiva liberazione dal rischio per la salute, debba essere sempre più considerata una componente imprescindibile di quella strategia della "qualità totale" verso cui la Comunità Europea e la maggioranza degli imprenditori vanno orientandosi.

V I lavoratori, con i loro rappresentanti per la sicurezza, sono parte integrante del progetto poiché forniscono informazioni e idee e perché collaborano nella valutazione, nelle scelte e nella adozione delle soluzioni. L'art. 3 della 626/94 sancisce un principio metodologico, finora inesistente nella legislazione italiana, quello della "**CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI**", da ricercare ed attivarsi ad opera del datore di lavoro come misura per la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori stessi (art. 3 comma 1 lettera s).

VI La posizione centrale della comunicazione tra i diversi soggetti in gioco nel processo di prevenzione appare quindi più che legittima.

L'accesso all'informazione ha quindi tre livelli d'azione:

- quello relativo allo scambio informativo (e dunque del reciproco e corretto accesso all'informazione dell'altro) tra i diversi soggetti (datore di lavoro, medico competente, lavoratori, servizio prevenzione e protezione aziendale e suoi addetti, servizio pubblico di prevenzione e vigilanza ecc.). Quanto più lo scambio è reale, sistematico, chiaro e trasparente tanto più la prevenzione sarà efficace:
- quello relativo alla acquisizione della documentazione tecnico-scientifica in tutte le diverse forme utilizzabili, che sarà anche la base per redigere una documentazione aziendale adeguata e attendibile;
- infine la **FORMAZIONE** come forma tra le più alte e produttive di comunicazione ed informazione e quindi di prevenzione. Essa rappresenta una delle componenti principali di questo vasto sistema comunicativo tra i diversi soggetti auspicato dalla 626/94. Costituisce un pezzo rilevante, strategico e non residuale del processo di prevenzione e come tale deve essere attendibile nei contenuti trasmessi ed efficace nelle metodologie didattiche.

VII Le analisi di processo che seguiranno sono corredate da indicazioni e da consigli riguardanti il diritto e il dovere all'informazione di tutti i soggetti in campo:

- in molti casi, data la contiguità tra informazione, istruzione, addestramento e formazione, abbiamo certamente sconfinato;
- è possibile trarre da queste schede, perché non siano utilizzate solo in modo burocratico, una indicazione di minima sulla struttura dei programmi di informazione aziendale che il servizio pubblico di prevenzione e vigilanza potrà utilizzare come linee guida.

VIII I criteri di minima sulle modalità informative che abbiamo indicato, potremmo riassumerli così:

- il processo di valutazione dei rischi deve essere condotto in modo *collegiale* e deve prevedere il recupero dell'esperienza e del vissuto dei lavoratori
- è necessario che i diversi soggetti in gioco trovino forme di ricomposizione delle varie informazioni attraverso il confronto e la *condivisione*
- l'informazione deve essere *sistematica* ed abituale, trasmessa in forma diretta e preferibilmente collettiva; sarebbe opportuno quanto meno verificare che essa sia stata percepita e recepita correttamente.
- l'informazione sui grandi rischi e sui rischi dei titoli VII e VIII, per l'importanza del potenziale danno che può prodursi, è soprattutto rappresentata da un percorso formativo rivolto *direttamente* al singolo lavoratore (rischi specifici) e programmato per i diversi "gruppi di esposizione".

PRIMA PARTE:

Tabelle analitiche degli obblighi informativi, titolo per titolo, articolo per articolo

-) Ciò che è contenuto nella colonna "Documentazione" può essere considerato, di volta in volta, o come un documento informativo prodotto dai soggetti aventi l'obbligo, o come strumento di verifica per i servizi, o come strumento di lavoro per le diverse figure del sistema preventivo aziendale, o contemporaneamente le più cose insieme.
-) Nelle tabelle che analizzano i titoli VII e VIII, gli obblighi informativi complessivi di ogni soggetto sono stati aggregati per soggetti aventi diritto all'informazione, a prescindere dalla sequenza degli articoli.

TITOLO I

Tab. I

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro • il dirigente • il preposto <p>art. 4, comma 5, lettera i): <i>informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 1, lettera b)</i></p>	<p>informa sul rischio di pericolo grave e immediato (art. 12, comma 1, lettera c)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori esposti a rischio grave ed immediato 	<p>- per evitare il rischio o intervenire in caso di soccorso, "le disposizioni operative" devono essere impartite in forma anche assembleare o comunque collettiva. Vanno ripetute ogni qualvolta intervenga una modifica al piano di emergenza. Il piano di emergenza deve contenere: informazioni sulle disposizioni prese o da prendere e informazioni su quelle attività (eccezioni) che devono essere riprese dai lavoratori anche in situazioni in cui il rischio permane o che i lavoratori possono abbandonare se il rischio permane (art. 12, comma 1, lettera d)</p> <p>- se la direzione è a conoscenza di un evento grave che sta per accadere deve immediatamente segnalarlo (altoparlanti, sirene, etc.)</p> <p>(fare riferimento alle linee guida sul piano di emergenza)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione della eventuale simulazione o del corso di addestramento dei lavoratori interessati • piano di emergenza • piano di pronto soccorso in caso di evento grave e immediato • programmi di informazione dei lavoratori (art. 11, comma 2 e art. 4, comma 6) (vedi anche circolare del Ministero dell'interno del 29/8/95)

<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro • il dirigente • il preposto • più il rappresentante per la sicurezza <p>art. 4, comma 5, lettera m): <i>permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e</i></p> <p>(è sanzionato dall'art. 89, comma 1, lettera b)</p>	<p>permettono la partecipazione alla verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a tutti i lavoratori 	<p>attraverso il rappresentante per la sicurezza, permettendogli l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente l'igiene, la prevenzione e la sicurezza del lavoro.</p>		
---	---	--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro • il dirigente • il preposto <p>art. 4, comma 5, lettera g): <i>richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva</i></p>	<p>informano sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il medico competente 	<p>attraverso sopralluoghi conoscitivi e fornendogli contestualmente la documentazione tecnica</p>		
---	---	--	--	--	--

TITOLO I

Tab. II

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • tutti i lavoratori <p>art 5, comma 2, lettera d): segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 93, comma 1, lettera a)</i></p>	<p>informano sulle deficienze: delle apparecchiature, dei mezzi e dispositivi di sicurezza, delle sostanze e preparati pericolosi e dei mezzi di trasporto. Inoltre informano sulle eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro • il dirigente • il preposto 			

<ul style="list-style-type: none"> • tutti i lavoratori <p>art. 5, comma 2, lettera d): segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 93, comma 1, lettera a)</i></p>	<p>dopo aver ottemperato all'obbligo precedente, informano</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di: <ul style="list-style-type: none"> - averne informato la direzione del contenuto della informazione stessa - di essere intervenuti per ridurre il pericolo con carattere d'urgenza di cui sono venuti a conoscenza 			
---	--	---	--	--	--

TITOLO I

Tab. III

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> il datore di lavoro committente <p>art. 7, comma 1, lettera b): <i>fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p> <p>(vedi anche art. 5, DPR 547/55)</p>	<p>informa sui rischi specifici delle attività e dell'ambiente, in cui opereranno lavoratori esterni, nonché sulle misure di prevenzione adottate</p>	<ul style="list-style-type: none"> gli appaltatori (imprese o singoli) 	<p>il datore di lavoro committente inserirà nel contratto d'appalto una appendice in cui siano esplicitati i rischi specifici e le misure di prevenzione e di emergenza relative alle attività e all'ambiente in cui opereranno le imprese appaltatrici o i singoli..</p> <p>In modo che le misure preventive previste siano effettivamente adottate dai lavoratori dell'appaltatore, si ritiene utile un coordinamento fra i due datori di lavoro (fare riferimento alle linee guida sugli appalti)</p>	<p>definire un elenco minimo delle informazioni che devono comunque "essere" presenti nel contratto d'appalto e una specifica di quelle tecniche a seconda del tipo di lavorazione da effettuare (fare riferimento alle linee guida sugli appalti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> contratto d'appalto

<p>• il datore di lavoro committente</p> <p>art. 7, comma 2, lettera b): <i>coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva</i></p> <p>art. 7, comma 3: <i>il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>promuove (e coordina) il circuito della informazione fra più attività appaltate onde evitare rischi da interferenze</p>	<p>• gli appaltatori</p>	<p>si suggerisce di costituire un apposito gruppo di coordinamento guidato dal responsabile della sicurezza della ditta committente. Tale gruppo, formato dagli addetti alla sicurezza e dai delegati alla sicurezza delle diverse ditte appaltatrici e dalla ditta committente, verifica lo stato di sicurezza del lavoro complessivo e propone gli adeguamenti necessari in itinere. In base alla durata delle diverse attività appaltate va stabilita la periodicità con cui si deve riunire l'apposito gruppo (fare riferimento alle linee guida sugli appalti)</p>	<p>suggerire che nel piano di coordinamento siano indicate le modalità con cui il datore di lavoro committente intende coordinare e promuovere il circuito della informazione fra più attività appaltate (fare riferimento alle linee guida sugli appalti)</p>	<p>• piano di coordinamento</p>
---	--	--------------------------	---	--	---------------------------------

TITOLO I

Tab. IV

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> il datore di lavoro <p>art. 8, <i>comma 2: il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza</i></p> <p>comma 6: <i>salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza</i></p>	<p>sente il parere (consulta) in merito alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale scelto sia fra i dipendenti (comma 2) che fra persone o servizi esterni all'azienda (comma 6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> del rappresentante per la sicurezza 	<p>il datore di lavoro illustra al delegato il curriculum di carriera e professionale del designato</p>	<p>- il datore di lavoro inserisce nella comunicazione scritta alla A-Usl "di avere sentito il parere del rappresentante per la sicurezza"</p>	<ul style="list-style-type: none"> comunicazione scritta o verbale

<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 8, comma 11: <i>il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:</i></p> <p><i>a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;</i> <i>b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;</i> <i>c) il curriculum professionale</i></p> <p>(è sanzionato dall'art. 89, comma 4)</p>	<p>comunica il nominativo della persona designata come responsabile del SPP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • all'Ispettorato del Lavoro • all'Azienda UsI 	<p>per iscritto e correda la comunicazione con una dichiarazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione - il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti - il curriculum professionale - dichiara di avere sentito il parere del rappresentante per la sicurezza 		
--	---	---	---	--	--

TITOLO I

Tab. V

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> il servizio di prevenzione e protezione (ovvero il responsabile del SPP) <p>art. 9, comma 1, lettera e): <i>a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11</i></p>	partecipa alle consultazioni della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (art. 11), nelle fabbriche con più di 15 dipendenti, almeno una volta l'anno	<ul style="list-style-type: none"> il responsabile del servizio e/o servizio di PP 	riunione periodica		<ul style="list-style-type: none"> verbale della riunione (art. 11, comma 5)
<ul style="list-style-type: none"> il servizio di prevenzione e protezione (ovvero il responsabile del SPP) <p>art. 9, comma 1, lettera d): <i>a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</i> lettera f): <i>a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21</i></p>	fornisce ai lavoratori le informazioni dell'art. 21 (fare riferimento alla tabella XI)	<ul style="list-style-type: none"> i lavoratori 			

<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 9, comma 2: <i>il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:</i></p> <p><i>a) la natura dei rischi;</i> <i>b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;</i> <i>c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;</i> <i>d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;</i> <i>e) le prescrizioni degli organi di vigilanza</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>fornisce informazioni su: la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati degli infortuni e delle malattie professionali; le prescrizioni degli organi di vigilanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • al responsabile del SPP e/o al servizio PP 		<p>il SPP deve essere in possesso dei documenti citati e aggiornati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • schede tecniche di sicurezza • lay-out • libretti di uso e manutenzione delle macchine • registro infortuni • documentazione impianto elettrico • prescrizioni della UsI • documentazione impianti di sollevamento e apparecchi a pressione • etc.
--	--	--	--	---	---

TITOLO I

Tab. VI

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> il datore di lavoro <p>art. 10, comma 1: <i>il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>informa preventivamente sulla sua intenzione di svolgere direttamente i compiti propri del SPP e di prevenzione incendi ed evacuazione, anche avvalendosi di consulenti esterni, nel caso in cui l'azienda sia artigiana e industriale e abbia fino a 30 addetti; o sia agricola e zootecnica e abbia fino a 10 addetti; o sia della pesca e abbia fino a 20 addetti; o sia fino a 200 addetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> il RLS 			

<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 10, comma 2: <i>il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1), deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:</i></p> <p><i>a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;</i> <i>b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 o 11;</i> <i>c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analogo documentazione prevista dalla legislazione vigente;</i> <i>d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>informa della sua intenzione di svolgere direttamente i compiti propri del SPP (art. 9, comma 1) e di aver frequentato apposito corso di formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'azienda Usi 	<p>trasmettendo i documenti comprovanti e dichiarando di averne informato il rappresentante per la sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'attestato di capacità professionale e frequenza del corso di formazione • il documento di programmazione della prevenzione in azienda o l'autocertificazione in caso di aziende fino a 10 addetti • la relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali aggiornato almeno agli ultimi tre anni
--	--	---	--	---

TITOLO I

Tab. VII

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro • il servizio di PP <p>art. 11, comma 1: <i>nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:</i> <i>a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;</i> <i>b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</i> <i>c) il medico competente ove previsto;</i></p>	<p>convoca la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi almeno una volta l'anno (comma 1) e comunque tutte le volte in cui variano le condizioni di esposizione (comma 3). In questo ultimo caso il RLS può richiedere che sia convocata una apposita riunione ma soltanto se l'azienda occupa fino a 15 dipendenti.</p>	<p>hanno diritto di partecipare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro o un suo rappresentante • il responsabile del SPP • il medico competente ove previsto • il RLS 		<p>il possesso da parte dei partecipanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 elaborata con il criterio proposto alla tabella XI sicuramente per ciò che concerne i programmi di informazione e formazione dei lavoratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • verbale della riunione

<p><i>d) il rappresentante per la sicurezza</i></p> <p>comma 2: <i>nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:</i></p> <p><i>a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;</i></p> <p><i>b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;</i></p> <p><i>c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute</i></p> <p>comma 3: <i>la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori</i></p> <p>comma 4: <i>nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione</i></p>	<p>La riunione serve per l'esame del documento (art. 4), dell'idoneità dei mezzi di protezione individuale e dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (comma 2)</p>					
---	--	--	--	--	--	--

<p>comma 5: <i>il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione</i></p> <p><i>(sono sanzionati soltanto i commi 1 e 3, dall'art. 89, comma 4)</i></p>					
---	--	--	--	--	--

TITOLO I

Tab. VIII

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> il datore di lavoro <p>art. 15, comma 1: <i>il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati</i></p>	<p>consulta per i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza (compreso il trasporto di infortunati)</p>	<ul style="list-style-type: none"> il medico competente ove previsto 	<ul style="list-style-type: none"> predispone il servizio di pronto soccorso attiva la convenzione per il trasporto, per es. con il dipartimento di emergenza degli ospedali (118) 	<ul style="list-style-type: none"> verifica della esistenza del servizio di PS predisposto in collaborazione con il MC (art. 17, comma 1, lettera l) il piano di pronto soccorso in caso di evento grave e immediato 	<ul style="list-style-type: none"> il decreto che dovrà fissare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso ed i requisiti del personale addetto e sarà emanato dai ministeri della Sanità, Lavoro, Funzione Pubblica, Industria, Commercio e Artigianato le disposizioni vigenti in materia (fare riferimento alle linee guida sul piano di emergenza)

TITOLO I

Tab. IX

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> il medico competente <p>art. 17, comma 1, lettera e): <i>fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</i></p> <p>lettera g): <i>comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati</i></p>	<p>informa sul significato degli ASPP a cui i lavoratori devono essere sottoposti. Contemporaneamente è obbligato a dare, a tutti i lavoratori esposti, tutte le informazioni sugli agenti con effetti a lungo termine (sui rischi presunti e sulle malattie che possono insorgere dopo la cessazione del lavoro) e sugli accertamenti sanitari a cui è necessario sottoporsi anche dopo aver cessato l'attività</p>	<ul style="list-style-type: none"> tutti i lavoratori il RLS su richiesta o comunque in occasione delle riunioni di cui all'art. 11 	<p>comunica al lavoratore il significato degli ASPP e i risultati di quelli che lo riguardano. Comunica, inoltre, i rischi derivanti dagli agenti con effetti a lungo periodo a cui è esposto. In questo caso il lavoratore ha diritto al massimo dell'informazione esistente in letteratura sui danni e sul rapporto causa effetto dell'esposizione a quei determinati agenti. Va garantito un diritto pieno all'informazione che deve essere fornita con il criterio del "consenso informato" proprio in ragione del fatto che, in questo caso, il lavoratore è obbligato per legge a sottoporsi agli accertamenti biologici e strumentali, che comunque devono corrispondere allo stretto necessario per permettere la diagnosi individuale di rischio o di danno.</p>	<p>- attraverso il RLS si verifica l'avvenuta informazione e l'effetto prodotto, nel tempo, sulle conoscenze dei lavoratori</p> <p>- nel programma di informazione deve essere contenuta la periodicità degli incontri collettivi, i temi da trattare e la valutazione sintetica dei risultati degli accertamenti oggetto di ogni riunione</p>	<ul style="list-style-type: none"> programmi di informazione specifica (art. 11, comma 2, lettera c) e art. 4, comma 2) documentazione sanitaria individuale

<p><i>(è sanzionato dall'art. 92, comma 1, lettera b)</i></p>			<p>Si consiglia, per garantire un reale percorso di educazione alla salute e di apprendimento "consapevole del rischio" da parte dei lavoratori interessati, di attivare anche forme collettive e periodiche di informazione.</p> <p>Su: il significato in generale (e nello specifico quando lo stesso accertamento riguarda molti lavoratori) degli ASPP; sui risultati collettivi degli accertamenti e sulla valutazione di questi risultati. Tale modalità informativa valorizza la comunicazione individuale fra medico e paziente e, attraverso lo sviluppo del dialogo informato fra gruppo e medico, facilita il consenso informato agli accertamenti e alle eventuali cure.</p> <p>Alle riunioni è opportuno che partecipi anche il RLS</p>	
---	--	--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • il medico competente <p>art. 17, comma 1, lettera f): <i>informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 92, comma 1, lettera b)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - comunica i risultati degli ASPP - informa del diritto di richiedere copia della documentazione sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> • al/il lavoratore 	<p>con la stessa modalità comunicativa dell'art. 17, comma 1, lettera e)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • documentazione sanitaria • programmi di informazione specifica
<ul style="list-style-type: none"> • il medico competente <p>art. 17, comma 3: <i>qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2), esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 92, comma 1, lettera b)</i></p>	<p>informa del giudizio (parziale o totale) di inidoneità alla mansione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il lavoratore • il datore di lavoro 	<p>per iscritto</p>		

TITOLO I

Tab. X

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro • il dirigente • il preposto <p>art. 19, comma 1, lettera b): <i>è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva</i></p> <p>lettera c): <i>è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori</i></p> <p>lettera d): <i>è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - consultano preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda (lettera b); - consultano per la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, di prevenzione degli incendi, di pronto soccorso e evacuazione dei lavoratori (lettera c); - consultano per organizzare la formazione dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 5, lettera d) 	<ul style="list-style-type: none"> • il RLS 	<p>con riunioni formali e verbalizzazione delle decisioni nei casi delle lettere b) e d)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • verbale degli argomenti trattati e delle decisioni prese per la lettera b) • programma di formazione per la lettera d) (art. 11, comma 2)

<p><i>(è sanzionato indirettamente dall'art. 39, comma 1, lettera b) in quanto quest'ultimo sanziona l'art. 4, comma 5, lettera p) che richiama l'art. 19, comma 1, lettera b)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro • il dirigente • il preposto • più il medico competente <p>art. 19, comma 1, lettera e): <i>riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali</i></p>	<p>informano e forniscono la documentazione aziendale inerente: la valutazione dei rischi, le misure previste, le sostanze o preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il/al RLS 	<ul style="list-style-type: none"> - anche con incontri di coordinamento informativo fra le parti - nella riunione periodica (art. 11, comma 2) - inviando l'autocertificazione scritta sull'avvenuta valutazione dei rischi per le aziende che occupano fino a 10 addetti 	<ul style="list-style-type: none"> • agenda • documento di cui all'art. 4, comma 2 e sue eventuali integrazioni
--	--	---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> • i servizi di vigilanza <p>art. 19, comma 1, lettera f): <i>riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza</i></p>	<p>informano sugli aspetti inerenti la vigilanza, sulla programmazione degli interventi di prevenzione in azienda, sui risultati degli interventi effettuati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il RLS 	<p>con incontri aziendali e/o territoriali e con l'invio sistematico dei verbali di ispezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • programmi di lavoro del servizio • relazioni • copia dei verbali di ispezione del servizio
<ul style="list-style-type: none"> • il RLS <p>art. 19, comma 1, lettera h): <i>promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori</i></p> <p>lettera m): <i>fa proposte in merito all'attività di prevenzione</i></p>	<p>promuove e propone l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione necessarie alla "tutela della salute" e integrità fisica dei lavoratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori • il responsabile del SPP • i preposti • il medico competente • il datore di lavoro • il servizio di vigilanza 	<p>- quando promuove processi preventivi (individuazione e valutazione dei rischi, elaborazione delle misure di prevenzione, etc.) acquisisce dalla esperienza dei lavoratori elementi e informazioni utili e necessari per agire con cognizione di causa e nello stesso tempo trasmette ai lavoratori le conoscenze che il suo ruolo gli permette di raccogliere sui rischi, sulle condizioni di lavoro e di salute e sulle trasformazioni produttive in atto o in programma</p> <p>- quando invece propone l'attuazione di misure di prevenzione consulta i lavoratori sulle stesse e ne garantisce la partecipazione in sede di verifica applicativa (art. 4, comma 5, lettera m)</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • il RLS <p>art. 19, comma 1, lettera i): <i>formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti</i></p> <p>lettera n): <i>avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività</i></p>	<p>osserva e informa, in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti (lettera i) e dal responsabile dell'azienda (lettera n), sui rischi individuati nel corso della sua attività</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gli organi di vigilanza • il responsabile dell'azienda 	<p>per iscritto nel caso della lettera n)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • il RLS <p>art. 19, comma 1, lettera l): <i>partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11</i></p>	<p>partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il RLS 	<p>con eventuali proposte inerenti la valutazione e la protezione dei/dai rischi, il programma di attuazione, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e l'idoneità delle misure da adottare</p>		

TITOLO I

Tab. X I

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro per mezzo: - del SPP - dei preposti - del medico competente <p>art. 21, comma 1: <i>il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:</i></p> <p><i>a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;</i></p> <p><i>b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;</i></p> <p><i>c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;</i></p>	<p>informa su:</p> <p>a) i rischi connessi all'attività dell'impresa in generale</p> <p>b) le misure di prevenzione e protezione adottate</p> <p>c) i rischi specifici a cui è esposto ogni singolo lavoratore, le normative esistenti su quel rischio e le misure di protezione previste o adottate dall'azienda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ogni lavoratore • le collaboratrici domestiche e i portieri soltanto in merito ai punti a), b) e c) 	<p>- per a), b), c), d), e), anche con incontri periodici collettivi</p> <p>- per f) e g) lista e scheda sintetica dei nominativi e delle funzioni delle figure considerate</p> <p>- L'informazione dovrebbe comunque essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione e/o insorgenza di nuovi rischi (per analogia con l'art. 22, commi 2 e 3)</p>	<p>programmi di formazione e informazione contenenti modi, tempi e strumenti del processo. In occasione di cambiamenti strutturali, e/o organizzativi aziendali, la ridefinizione dei programmi informativi e formativi deve avvenire attraverso riunioni di lavoro congiunte fra i soggetti con obbligo di concorso alla definizione dei contenuti dei suddetti programmi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • profili di rischio aziendale • schede disicurezza • norme di sicurezza • piano di emergenza • piano di pronto soccorso • libretto di uso e manutenzione delle macchine • bacheca

<p><i>d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;</i> <i>e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;</i> <i>f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;</i> <i>g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15;</i> comma 2: <i>il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3</i></p> <p>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</p>	<p>d) i pericoli di esposizione a sostanze e preparati pericolosi</p> <p>e) le procedure d'emergenza</p> <p>f) il nominativo e le funzioni del responsabile del SPP e del medico competente</p> <p>g) il nominativo degli incaricati ad applicare le procedure di emergenza e pronto soccorso (artt. 12 e 15)</p>					
---	---	--	--	--	--	--

TITOLO III

Tab. XII

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> il datore di lavoro <p>art. 37, comma 1: <i>il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:</i> <i>a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;</i> <i>b) alle situazioni anormali prevedibili</i> comma 2: <i>le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>provvede ad informare (e istruire), in modo comprensibile, sulla struttura, sul funzionamento e sulle condizioni e modalità d'uso, anche anomale, di ogni attrezzatura di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> tutti i lavoratori interessati o incaricati all'uso, alla trasformazione e alla manutenzione delle attrezzature di lavoro a disposizione 	<p>- impartendo istruzioni all'uso e manutenzione</p>	<p>programmi di informazione e formazione specifici che devono contenere le modalità e i tempi con cui sono state impartite le istruzioni d'uso e manutenzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> libretto di uso e manutenzione che deve essere aggiornato in caso di trasformazione delle attrezzature o di nuovo impiego delle stesse programmi di manutenzione sulle attrezzature di sicurezza e sugli impianti in cui la manutenzione delle attrezzature implica rischio per i lavoratori che la effettuano e quindi sia indispensabile fermare la produzione

<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori interessati <p>art. 39, comma 1: <i>i lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro</i> comma 2: <i>i lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti</i> comma 3: <i>i lavoratori:</i> <i>a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;</i> <i>b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;</i> <i>c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 93, comma 1, lettera a)</i></p>	<p>segnalano qualsiasi difetto o inconveniente delle attrezzature messe a loro disposizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • al datore di lavoro • al dirigente SPP • al preposto 	<p>mettono per iscritto la segnalazione o informano il RLS (art. 5, comma 2, lettera d)</p>		
--	---	--	---	--	--

TITOLO IV

Tab. XIII

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 43, comma 4, lettera c): <i>fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori</i></p> <p>lettera e): <i>informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge</i></p> <p>lettera f): <i>rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>a) informa in via preliminare sui rischi dai quali il Dpi protegge</p> <p>b) mette a disposizione informazioni comprensibili e pertinenti su ogni Dpi</p> <p>c) fornisce informazioni utili e comprensibili all'uso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tutti i lavoratori con obbligo d'uso 		<ul style="list-style-type: none"> - programmi di informazione specifica (art. 37) - sopralluoghi di verifica d'uso 	<ul style="list-style-type: none"> • schede tecniche di istruzioni per l'uso • diversi dépliant per lo stesso Dpi • locandine figurate in bacheca

<ul style="list-style-type: none"> • tutti i lavoratori <p>art. 44, comma 5: <i>i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 93, comma 1, lettera a)</i></p>	<p>segnalano qualsiasi difetto o inconveniente nei DPI messi a loro disposizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • al datore di lavoro • al dirigente SPP • al preposto 	<p>mettono per iscritto la segnalazione o informano il RLS (art. 5, comma 2, lettera d)</p>		
--	--	--	---	--	--

TITOLO V

Tab. XIV

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<p>• il datore di lavoro</p> <p>art. 49, comma 1): <i>il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:</i></p> <p><i>a) il peso di un carico;</i></p> <p><i>b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;</i></p> <p><i>c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI</i></p> <p>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</p>	<p>informa su:</p> <p>a) il peso dei carichi (per il rispetto di norme riguardanti categorie specifiche come fanciulli, donne, etc. ed anche perché il lavoratore si predisponga fisicamente per sollevarli in modo adeguato)</p> <p>b) la posizione del centro di gravità nel caso di imballaggio con contenuto eccentrico</p> <p>c) l'esecuzione corretta della movimentazione</p> <p>d) i rischi a cui sono esposti i lavoratori nell'effettuazione di queste attività</p>	<p>• i lavoratori</p>	<p>le informazioni di cui ai punti a) b) c) d) non possono essere date separatamente in quanto rappresentano gli elementi valutativi che permettono al lavoratore di prevedere lo sforzo da sostenere</p> <p>per a: potrebbe essere indicato sull'imballaggio</p> <p>per b: potrebbe essere indicato sull'imballaggio</p> <p>per c: delle istruzioni impartite ne dà informazione al RLS</p> <p>per d: delle istruzioni impartite ne dà informazione al RLS</p>		<p>• programmi di informazione specifica</p>

TITOLO VI

Tab. XV

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 56, comma 1: <i>il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:</i></p> <p><i>a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;</i> <i>b) le modalità di svolgimento dell'attività;</i> <i>c) la protezione degli occhi e della vista</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>dopo l'analisi dei posti di lavoro (art. 52) informa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui rischi di carattere ambientale - sui rischi di tipo ergonomico - sui rischi legati alla modalità di svolgimento della attività - sulle misure applicabili o da applicare - sull'uso delle misure e delle protezioni previste 	<ul style="list-style-type: none"> • tutti i lavoratori interessati 		<ul style="list-style-type: none"> • le previste linee guida d'uso dei videoterminali che i ministeri devono emanare con decreto 	<ul style="list-style-type: none"> • le previste linee guida d'uso dei videoterminali che i ministeri devono emanare con decreto

<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 57, comma 1: <i>il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>in riferimento alla attività di cui al presente titolo, consulta sui cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nella organizzazione del lavoro, preventivamente e in modo partecipato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori interessati • il RLS 			
---	---	--	--	--	--

Premessa: le modalità informative per il titolo VII e VIII sono fortemente condizionate:

- 1) dai diversi ruoli operativi dei soggetti che hanno l'obbligo di dare informazioni sul rischio
- 2) dall'uso che gli aventi diritto all'informazione possono/devono farne al fine della tutela della salute
- 3) dalla sequenza temporale di esposizione (es: neoassunto, ecc.)
- 4) dai cambiamenti produttivi effettuati dall'azienda nel tempo
- 5) dalle conoscenze disponibili in letteratura
- 6) dagli aggiornamenti dell'elenco delle sostanze cancerogene e degli allegati specifici.

Inoltre, le forme e i contenuti informativi di questi titoli tecnici sono strettamente correlabili a quelli già analizzati nella direttiva madre (titolo 1) a cui è opportuno richiamarsi. Le tabelle che seguono, aggregano gli obblighi informativi dei diversi articoli e delle diverse figure per soggetti aventi diritto all'informazione.

TITOLO VII

Tab. XVI

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 66 , <i>comma 1: il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</i></p>	<p>informa e da istruzioni, prima che i lavoratori siano adibiti alle attività inerenti il titolo VII e in occasione di cambiamenti produttivi che influiscano sulla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori 	<p>- va premessa una adeguata identificazione e valutazione della accertata cancerogenicità degli agenti presenti e non sostituibili e va tenuto in debito conto ciò che è stato suggerito, in questa sede, nell'esame degli artt. 17 e 21- per l'argomento trattato (cancerogeni) non può essere considerata una netta separazione tra informazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • valuta i contenuti e le modalità dei corsi di aggiornamento periodici (fare riferimento alle linee guida sulla formazione e sul rischio cancerogeno) 	<ul style="list-style-type: none"> • etichettatura degli impianti, contenitori, imballaggi (art. 66, comma 4) • cartella sanitaria e di rischio

<p><i>a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;</i> <i>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</i> <i>c) le misure igieniche da osservare;</i> <i>d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;</i> <i>e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze</i> comma 3: <i>l'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qual volta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi</i></p> <p>(è sanzionato soltanto il comma 1 dall'art. 89, comma 2, lettera b)</p>	<p>natura e sul grado dei rischi (e comunque ogni 5 anni) su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cancerogeni presenti nelle lavorazioni e nell'ambiente di lavoro - i relativi rischi per la salute - i rischi supplementari (es. fumo) - le precauzioni da prendere e le misure igieniche da osservare - la necessità di usare in modo corretto indumenti e Dpi - le misure preventive per evitare il verificarsi di incidenti 		<p>e formazione dei lavoratori. Si suggeriscono corsi di aggiornamento periodici che coinvolgono tutti coloro che effettuano lavorazioni a rischio accertato di cancerogenicità, con verifiche periodiche effettuate dall'azienda, dell'efficacia della informazione trasmessa, anche sul singolo posto di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • verifica: <ul style="list-style-type: none"> - che tutto sia etichettato e corrispondente alla legge 256 - che i lavoratori posseggano le informazioni individuali contenute nella cartella sanitaria e di rischio e nel registro di esposizione - che i lavoratori posseggano l'addestramento adeguato e seguano le procedure congrue per l'effettuazione della mansione - che usino gli specifici Dpi e seguano le misure igieniche previste 	<ul style="list-style-type: none"> • registro di esposizione • per la restante documentazione si rimanda alle tabelle IX, e XI
---	---	--	---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 67, comma 1: <i>se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare una esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89 , comma 2, lettera b)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'avvenuto incidente imprevisto (e non prevedibile) e le misure adottate per identificare e rimuovere la causa 	<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori 			
--	--	--	--	--	--

<p>• il datore di lavoro tramite il medico competente e/o il medico competente</p> <p>art. 70, comma 1: <i>i lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore di esposizione a tale agente. Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente: il RSPP e il RLS hanno accesso a detto registro</i></p> <p>(l'obbligo del datore di lavoro è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</p> <p>art. 70, comma 2, lettera f): <i>tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di</i></p>	<p>cura l'istituzione e aggiorna un "registro di esposizione ai cancerogeni"</p> <p>comunica le annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella</p>	<p>• per ciascuno dei lavoratori esposti a rischio cancerogeno</p> <p>• ai lavoratori interessati</p>			
---	---	---	--	--	--

<p>rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1</p> <p>(è sanzionato dall'art. 89, comma 4)</p> <p>art. 69, comma 6: il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa</p> <p>(è sanzionato dall'art. 92, comma 1, lettera b)</p>	<p>fornisce adeguate informazioni sugli ASP a cui i lavoratori si devono sottoporre anche sull'opportunità di farlo dopo la cessazione dell'attività lavorativa (art. 17, comma 1, lettera e)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ai lavoratori interessati 			
---	---	---	--	--	--

TITOLO VII

Tab. XVII

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 63, comma 6: <i>il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3</i></p> <p>art. 67, comma 1: <i>se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza</i></p> <p><i>(sono sanzionati dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • deve permettere al RLS, che ha l'obbligo di segreto industriale, di accedere ai seguenti dati, integrativi del documento di cui all'art. 4, commi 2, 3: <ul style="list-style-type: none"> - le attività lavorative (o processi) che comportano uso di cancerogeni - le motivazioni all'uso - i quantitativi usati, prodotti o presenti come impurità - il numero di esposti o potenzialmente esposti - il grado di esposizione ove nota - le misure preventive e protettive applicate - le indagini per la sostituzione e gli eventuali sostituti utilizzati 	<ul style="list-style-type: none"> • al/iRLS 	<ul style="list-style-type: none"> - le informazioni vanno date al RLS in maniera coordinata, preliminare alla riunione periodica e spiegando il significato dei diversi dati. Per questo motivo e per queste informazioni possono necessitare interventi, anche formativi, rivolti al RLS - riunione periodica - fare riferimento alla tabella X 		<ul style="list-style-type: none"> • documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3 e sue eventuali integrazioni • registro di esposizione ai cancerogeni

<p>art. 70, comma 1: <i>i lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro (è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p> <p>art. 67, comma 1: <i>se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza</i></p>	<p>- il registro di esposizione ai cancerogeni</p> <p>• informa dell'avvenuto incidente imprevisto (e non prevedibile) e delle misure adottate per identificare e rimuovere la causa</p>	<p>• al RLS</p>		
--	--	-----------------	--	--

(continua)

TITOLO VII

Tab. XVII bis

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<p>art. 68, comma 1: <i>nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:</i> <i>a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • consulta nel caso in cui sia prevedibile un'esposizione rilevante per lavoratori addetti a determinate operazioni (es. manutenzione) su: <ul style="list-style-type: none"> - isolamento delle aree - fornitura di protezioni speciali ai lavoratori addetti 	<ul style="list-style-type: none"> • al RLS 			

<p><i>b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera a)</i></p> <p>• il medico competente</p> <p>art. 70, comma 2, lettera f): <i>tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 3)</i></p>	<p>• comunica i dati collettivi anonimi contenuti nel registro degli esposti (art. 17, comma 1, lettera g)</p>	<p>• al RLS</p>	<p>fare riferimento alla tabella IX</p>	<p>fare riferimento alla tabella IX</p>	<p>fare riferimento alla tabella IX</p>
---	--	-----------------	---	---	---

TITOLO VII

Tab. XVIII

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> il datore di lavoro <p>art. 67, comma 3: <i>il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>comunica tempestivamente l'avvenuto incidente imprevisto (e non prevedibile) e le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> all'organo di vigilanza 	<p>fax o lettera raccomandata</p>		

<p>art. 70, comma 2, lettera c): <i>comunica, all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL le relative cartelle sanitarie e di rischio</i></p> <p>art. 70, comma 2, lettera d): <i>in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 3)</i></p>	<p>comunica la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori richiamati all'art. 69, con le variazioni e le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione</p> <p>consegna copia del registro di esposizione in caso di cessazione dell'attività dell'azienda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • all'organo di vigilanza 	<p>lettera raccomandata</p>		
--	---	---	-----------------------------	--	--

TITOLO VII

Tab. XIX

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il medico competente <p>art. 69, comma 4: <i>ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 92, comma 1, lettera a)</i></p>	<p>quando gli accertamenti sanitari evidenziano nei lavoratori esposti, in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una "anomalia" imputabile a tale esposizione, informa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro 	<p>tempestivamente e per iscritto con copia all'organo di vigilanza</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • datore di lavoro <p>art. 70, comma 1: <i>i lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuna di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - per il tramite del medico competente istituisce e aggiorna "un registro" di esposizione ai cancerogeni - assicura l'accesso a queste informazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • al responsabile SPP • al RLS 			
---	--	---	--	--	--

TITOLO VIII

Tab. XX

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> il datore di lavoro <p>art. 76 , comma 1: <i>il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:</i> <i>a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;</i> <i>b) il documento di cui all'art. 78, comma 5;</i> comma 2: <i>il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> comunica, <ul style="list-style-type: none"> - 30 giorni prima dell'inizio dell'utilizzo (definitivo e/o provvisorio) di agenti biologici del tipo 2, 3, 4 nelle attività aziendali - e comunque in occasione di ogni mutamento del rischio di tipo biologico nelle lavorazioni - o di una nuova classificazione di agenti biologici che implicano una "rivalutazione del rischio": 	<ul style="list-style-type: none"> all'organo di vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> con lettera di accompagnamento (indicante l'avvenuta consultazione preventiva del RLS) del documento "di valutazione del rischio" integrato dai dati specifici previsti dall'art. 78, comma 5 copia della medesima documentazione succitata deve essere inviata, per conoscenza, anche al RLS ove le attività comportino presenza di microrganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II (art. 4 DLsvo 91 del 3.3.93), tale documentazione è sostituita dalla copia prevista dal predetto decreto per i singoli casi di specie 		<ul style="list-style-type: none"> documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3 integrato dai dati di cui all'art. 78, comma 5 documento di cui all'art. 4 del DLsvo n. 91 del 3.3.93

<p>comma 3: <i>il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria</i></p> <p>art. 76, comma 4: <i>il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p> <p>art. 78, comma 6: <i>il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5</i></p>	<p>a) le fasi del procedimento lavorativo aventi rischio di esposizione b) il numero di addetti c) le generalità del responsabile SPP d) i metodi di lavorazione nonchè le misure preventive e protettive applicate e) il programma di emergenza per i gruppi 3 o 4</p> <p>• garantisce l'accesso alle suddette informazioni</p> <p>• consulta, prima della effettuazione della valutazione del rischio biologico</p>	<p>• al RLS</p>		
---	---	-----------------	--	--

TITOLO VIII

Tab. XXI

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 84, comma 2: <i>il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>informa tempestivamente dell'evento accidentale e delle cause che lo hanno determinato, delle misure già adottate o da adottare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori • l'organo di vigilanza • il RLS 	<ul style="list-style-type: none"> - sistemi di emergenza acustica e luminosa - cartelli con le procedure da seguire in caso di infortunio o incidenti 		

<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori <p>art. 84, comma 3: <i>i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 93, comma 1, lettera a)</i></p>	<p>segnalano immediatamente qualsiasi infortunio o incidente correlato all'uso di agenti biologici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • al datore di lavoro • o al dirigente • o al preposto 			
--	--	--	--	--	--

TITOLO VIII

Tab. XXII

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro <p>art. 85, comma 1: <i>nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</i></p> <p><i>a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;</i> <i>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</i> <i>c) le misure igieniche da osservare;</i> <i>d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;</i> <i>e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • fornisce informazioni e formazione, - prima che i lavoratori siano adibiti alle attività di cui all'art. 73 - ripetendole con frequenza almeno quinquennale (si propone che la frequenza sia triennale) - e comunque ogni qualvolta si verificano cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi, su: 	<ul style="list-style-type: none"> • ai lavoratori 	<ul style="list-style-type: none"> - corsi di informazione, istruzione, nonché di addestramento, comprendenti anche i contenuti dei programmi di emergenza di cui all'art. 78, comma 5, lettera e) - uso del segnale di rischio biologico, allegato X - applicazione di misure di contenimento e conseguenti delimitazioni di aree corrispondenti al livello di contenimento 		<ul style="list-style-type: none"> • programmi di informazione e formazione

<p><i>f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze</i></p> <p>comma 3: <i>l'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi</i></p> <p>comma 4: <i>nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente</i></p> <p><i>(è sanzionato solo il comma 1 dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	<p>a) i rischi per la salute</p> <p>b) le precauzioni da prendere</p> <p>c) le misure igieniche da osservare</p> <p>d) la necessità di usare in modo corretto indumenti e Dp</p> <p>e) le procedure per manipolare gli agenti del gruppo 4</p> <p>f) le misure preventive per evitare il verificarsi di infortuni e quelle per ridurre al minimo le conseguenze</p>			
---	---	--	--	--

TITOLO VIII

Tab. XXIII

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> il datore di lavoro tramite il medico competente <p>art. 87, comma 2: <i>il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 89, comma 2, lettera b)</i></p>	istituisce e aggiorna il registro degli esposti e degli eventi accidentali e permette che vi accedano	<ul style="list-style-type: none"> il SPP il RLS 			

<p>art. 87, comma 3, lettera e): <i>tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rap-presentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1</i></p> <p>(è sanzionato dall'art. 89, comma 3)</p>	<p>- comunica le annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio</p> <p>- comunica i dati collettivi e anonimi contenuti nel registro degli esposti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ai lavoratori interessati • al RLS 	<p>(fare riferimento all'art. 17, comma 1, lettera g)</p>	<p>(fare riferimento all'art. 17, comma 1, lettera g)</p>	<p>(fare riferimento all'art. 17, comma 1, lettera g)</p>
--	--	---	---	---	---

TITOLO VIII

Tab. XXIV

Soggetti con obbligo	Che cosa	Soggetti con diritto Chi	Modalita' Come	Criteri e metodi di verifica dei servizi	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> • il medico competente <p>art. 86, comma 2 bis:<i>ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro</i></p> <p><i>(è sanzionato dall'art. 92, comma 1, lettera a)</i></p>	<p>quando gli accertamenti sanitari evidenziano nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente l'esistenza di "anomalia" imputabile a tale esposizione, informa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro 	<p>tempestivamente e per iscritto con copia all'organo di vigilanza</p>		

<p>art. 86, comma 2 quater: <i>il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI nonché sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione</i></p> <p>(è sanzionato dall'art. 92, comma 1, lett. b)</p>	<p>fornisce adeguate informazioni sugli ASP a cui i lavoratori si devono sottoporre, ed anche sulla opportunità di farlo dopo la cessazione dell'attività lavorativa, compresi vantaggi e svantaggi della vaccinazione (art. 17, comma 1, lettera e)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ai lavoratori interessati 			
--	--	---	--	--	--

SECONDA PARTE:

Indicazioni operative per l'applicazione dei principali obblighi informativi suddivise per soggetti

DATORI DI LAVORO

Obblighi informativi

**1. ISTITUZIONE DEGLI STRUMENTI PER ORGANIZZARE
LA PREVENZIONE E L'INFORMAZIONE**

1.1 Designano il **R-SPP**, previa consultazione del **RLS** e fornendogli il curriculum professionale e di carriera del designato. (IV, VI) (1, 2, 3, 4)^{*}

1.2 Designano, previa consultazione del **RLS**, i membri del **SPP**, del **GE** e del **SPS** e verbalizzano le decisioni. (X) (5)
Per la designazione del **SPS** e di quello di assistenza medica di emergenza, consultano anche il **Mc**. (I, VIII)

1.3 Forniscono al **SPP** le informazioni basilari, ovvero tutta la documentazione tecnica necessaria per iniziare l'incarico. (V) (6)

1.4 Designano il **Mc** solo nei casi previsti. (7)

1.5 Informano il **Mc** dei processi produttivi e dei rischi, attraverso sopralluoghi conoscitivi e fornendogli la documentazione tecnica. (VIII) (6)

Attenzione *Fra questa fase attuativa e la valutazione, una particolare attenzione va data alla informazione necessaria al **R-SPP** per eliminare le eventuali difformità dalla legislazione già precedentemente in vigore.*

^{*} Le cifre romane indicano i riferimenti alle tabelle della prima parte.
Le cifre arabe indicano i riferimenti alle note.

2. EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE

- 2.1** Acquisiscono e organizzano le fonti informative necessarie, tenendo conto del contributo diretto dell'esperienza dei lavoratori.
- 2.2** Svolgono direttamente, e/o tramite il **R-SPP**, l'indagine sulle condizioni di lavoro per l'identificazione dei rischi e la stima degli esposti e delle entità e gravità delle esposizioni consultando in merito, tempestivamente e preventivamente, il **RLS**, anche attraverso riunioni con le parti in causa (**R-SPP, SPP, Mc**) per la ricerca delle soluzioni più efficaci e per la definizione, realizzazione e verifica del piano di prevenzione e protezione. (X) (8)
- 2.3** Forniscono al **RLS** la documentazione aziendale inerente il percorso valutativo e le misure d'intervento previste, nonché quella tecnica inerente le sostanze, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro. Perché l'informazione e/o la documentazione non sia trasmessa in modo burocratico, è necessario che si prevedano incontri di coordinamento informativo fra le parti per l'esposizione "integrata" delle informazioni da fornire o dei documenti da sottoporre all'attenzione. (X) (8)
- 2.4** Convocano la riunione periodica per sottoporre il piano complessivo di prevenzione e protezione aziendale alla valutazione del **R-SPP, Mc** e del **RLS**. (VII) (9)
- 2.5** Permettono ai lavoratori la partecipazione alla verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza, attraverso il **RLS** consentendogli l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente l'igiene, la prevenzione e la sicurezza del lavoro. (I)

(continua) **SCHEDA A**

**3. PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI INFORMATIVI/
FORMATIVI E LORO ADOZIONE PER LE INFORMAZIONI
GENERALI**

- 3.1** Impartiscono, ai lavoratori esposti a rischio di pericolo grave e immediato, "disposizioni operative" in caso di emergenza e di pronto soccorso, con specifici corsi e simulazioni di addestramento collettivo, previa distribuzione, a ciascuno, della relativa documentazione tecnica. (I)
- 3.2** Informano ogni singolo lavoratore, anche con incontri periodici collettivi, sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. (XI) (10)
- 3.3** Informano ogni singolo lavoratore, attraverso colloqui, corsi, documentazione specifica, dei rischi specifici a cui è esposto (1), delle normative esistenti su quel rischio, dei pericoli di esposizione a sostanze e preparati pericolosi, delle misure di protezione previste o adottate. (XI) (10, 11)

4. PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI INFORMATIVI/ FORMATIVI E LORO ADOZIONE PER LE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI (TITOLI III, IV, V, VI)

- 4.1** Istruiscono, in modo comprensibile, i lavoratori interessati (o incaricati) all'uso, alla trasformazione e alla manutenzione delle **AdL** circa il funzionamento e le condizioni di impiego, anche in situazioni anomale prevedibili. Prevedono interventi informativi per la manutenzione programmata sugli impianti e sulle attrezzature di sicurezza, il cui ripristino implichi rischio per i lavoratori. (XII)
- 4.2** Consultano, in via preliminare, i lavoratori interessati allo stesso tipo di **DPI** perché possano scegliere fra più alternative, dopo averli preventivamente e comprensibilmente informati sul tipo di **DPI** (dépliant, locandine figurate in bacheca, etc.), sui rischi da cui protegge e sull'uso che se ne deve fare (schede tecniche di istruzioni per l'uso). (XIII)
- 4.3** Forniscono ai lavoratori, in modo unitario, tutti gli elementi conoscitivi per l'esecuzione corretta della **Mmc** (quando quest'ultima non possa essere sostituita da attrezzature meccaniche), in modo da permettere loro di valutare e prevedere lo sforzo da sostenere. Informano il **RLS** delle istruzioni impartite. (XIV)
- 4.4** Forniscono ai lavoratori interessati dalle attività ai **VDT**, tutte le informazioni disponibili sui rischi di carattere ambientale, ergonomico, operativo relativi agli specifici posti di lavoro a cui sono adibiti. (XV)
- 4.5** Consultano, preventivamente e in modo partecipato, tutti i lavoratori interessati e il **RLS**, quando sono previsti cambiamenti tecnologici che comportino mutamenti nell'organizzazione del lavoro ai **VDT**. (XV) (12)

5 PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI INFORMATIVI/FORMATIVI E LORO ADOZIONE PER LE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI (TITOLI VII, VIII)

- 5.1** Identificano e valutano adeguatamente l'accertata cancerogenicità degli agenti presenti e non sostituibili. (XVI)•
- 5.2** Informano, istruiscono e aggiornano i lavoratori esposti a questi specifici rischi residui e a quelli complementari che possono ledere la loro salute (es.: assumere cibi e bevande, fumare nelle aree a rischio), nonché sulle misure igieniche, protettive e preventive da adottare e sulle misure adottate per rimuovere e identificare la causa di un incidente imprevisto (e non prevedibile). (XVI) (13)
- 5.3** Effettuano verifiche periodiche dell'efficacia dell'informazione trasmessa, anche sul singolo posto di lavoro. (XVI)
- 5.4** Permettono l'accesso del **RLS** ai dati integrativi del documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, relativi ai cancerogeni. Le informazioni vanno trasmesse in maniera coordinata, preliminarmente alla riunione periodica e spiegando il significato dei diversi dati. Per la particolarità di queste informazioni possono necessitare interventi, anche formativi, rivolti al **RLS**. A quest'ultimo vanno segnalati immediatamente incidenti imprevisti (e non prevedibili). (XVII)
- 5.5** Isolano le aree per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante a **AC#** e forniscono, ai lavoratori addetti al ripristino delle normali attività, protezioni speciali sulle quali hanno preventivamente acquisito il parere del **RLS** e degli interessati acciocché possano scegliere fra più alternative. (XVII bis)
- 5.6** Identificano e valutano il rischio biologico e lo comunicano all'**OdV** tramite il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, integrato dai dati di cui all'art. 78, comma 5. La lettera di accompagnamento deve indicare l'avvenuta consultazione preventiva del **RLS** nel merito della valutazione del rischio biologico e copia della medesima documentazione deve essere consegnata anche al **RLS**. (vedi punto 5.4) (XX) (14, 15)

- 5.7** Informano tempestivamente i lavoratori (con sistemi acustici e luminosi, cartelli con le procedure da seguire, etc.), l'**OdV** e il **RLS** se si verificano incidenti che provocano dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4 e sulle cause che li hanno determinati. (XXI)
- 5.8** Informano, istruiscono e aggiornano i lavoratori esposti ai rischi specifici e residui di **ABn** e a quelli complementari che possono ledere la loro salute (es.: assumere cibi e bevande, fumare nelle aree a rischio), nonché sulle misure igieniche, protettive e preventive da adottare e sulle misure adottate per rimuovere e identificare la causa di un incidente imprevisto (e non prevedibile). (XXII) (13)
- 5.9** Effettuano verifiche periodiche dell'efficacia dell'informazione trasmessa, anche sul singolo posto di lavoro. (XXII)
- 5.10** Isolano le aree per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante a **ABn** e forniscono, ai lavoratori addetti al ripristino delle normali attività, protezioni speciali sulle quali hanno preventivamente acquisito il parere del **RLS** e degli interessati acciocché possano scegliere fra più alternative. (XXI)

NOTE ALLA SCHEDA A

- 1 In assenza del **RLS** si ritiene opportuno siano comunque ricercate/promosse forme di consultazione alternative (**RSU** / Commissione Ambiente / singoli lavoratori / assemblee ...)
- 2 L'art. 10 consente all'imprenditore di essere il **R-SPP** nei casi indicati all'allegato I del D.Lgs 626/94, previa informazione al **RLS** e frequenza a (idoneo) corso formativo: in via transitoria, si è esonerati da quest'ultimo obbligo sino al **31/12/96**
- 3 L'art. 8, comma 5, fissa i casi nei quali è comunque obbligatoria l'istituzione di un **SPP** interno all'azienda
- 4 Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'**Azienda Usl** competente per territorio e all'Ispettorato del Lavoro il nominativo e il curriculum generale e specifico del **R-SPP**
- 5 L'imprenditore ha facoltà di provvedere in proprio (art. 10, comma 1 e art. 15, commi 3 e 4). Le caratteristiche delle attrezzature di pronto soccorso ed i requisiti del personale addetto al **SPS** saranno oggetto di uno specifico decreto legislativo, in attesa del quale si applicano le vigenti disposizioni (**DPR 303/56**, artt. 27 e 32, **DM 28/7/58**, **DM 12/3/59**, **DM 22/4/63**)
- 6 Ad esempio: lay-out; metodi ed organizzazione del lavoro; schede di sicurezza; valutazioni di rischio già disponibili; piani di risanamento in corso o programmati; dati infortuni e malattie professionali; precedenti prescrizioni, etc.
- 7 Il **Mc** è obbligatorio nei casi previsti dal **DPR 1122/65** (silice e asbesto), **DPR 962/82** (cloruro di vinile monomero), **D.Lgs 277/91** (piombo, amianto, rumore), **D.Lgs 77/92** (n. 4 ammine aromatiche), dalla tabella annessa all'art. 33, **DPR 303/56** (vari fattori di rischio) e dall'art. 34, **DPR 303/56**, oltre che per i nuovi fattori di rischio previsti dal DLgs 626/94 (**Mmc**, **VDI**, **AC#**, **ABn**)
- 8 La riunione è obbligatoria nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti. Deve essere indetta, anche tramite il **SPP**, almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte in cui variano le condizioni di esposizione. In quest'ultimo caso, e se l'azienda occupa fino a 15 dipendenti, il **RLS** può richiedere una convocazione apposita.
- 9 Oltre al superamento della concezione della prevenzione come fatto meramente tecnologico, l'altra principale novità del 626 sta nel ruolo che intende attribuire all'informazione. Un ruolo rilevante e oltremodo significativo in quanto, in questa legge, l'informazione non può essere considerata come "eventuale" corollario a tutti gli altri obblighi, bensì come preventivamente dovuta e fondante il sistema di relazioni aziendali previsto. La modalità con cui ottemperare tale obbligo, perciò, deve superare una concezione burocratica, parcellizzata e unidirezionale dell'informazione stessa.
- 10 Tali informazioni devono essere fornite anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3
- 11 L'informazione/formazione deve comunque essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione e/o insorgenza di nuovi rischi (per analogia con l'art. 22, commi 2 e 3)

- 12** I ministeri competenti devono emanare un decreto con le linee guida d'uso dei **VDT**. In attesa di ciò, l'azienda di medie/grandi dimensioni potrebbe fornire ai lavoratori dei dépliants sul corretto uso dei **VDT**, prodotti direttamente o, come nel caso di aziende minori, reperiti all'esterno
- 13** Prima che i lavoratori siano adibiti alle attività inerenti il Titolo VII e in occasione di cambiamenti produttivi che influiscano sulla natura e sul grado dei rischi (e comunque ogni 5 anni)
- 14** Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori
- 15** Ripetendo la valutazione ogni 3 anni e comunque in occasione di modifiche significative del lay-out

SCHEDA B

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Obblighi informativi

*La molteplicità degli obblighi informativi di questo organismo è prevalentemente derivata da quella diretta e specifica dei datori di lavoro. Questo organismo funge quindi, su mandato del datore di lavoro, come tramite di raccordo fra i titolari delle aziende e la realtà produttiva e organizzativa aziendale. In forza di ciò acquisisce indirettamente, per legge, molti degli obblighi informativi che la norma attribuisce al **DdL**.*

- 1.1 Informa tutti i lavoratori sui rischi generali e specifici cui sono esposti e sulle misure di prevenzione e di emergenza (di cui all'art. 21), anche con incontri periodici collettivi in cui si possa instaurare un reciproco e significativo scambio sulle questioni complessive riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. (V, XI)
- 1.2 Informa i lavoratori esposti a rischio grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere, impartite in forma assembleare o comunque collettiva. (I)
- 1.3 Permette di verificare a tutti i lavoratori, tramite il **RLS**, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. (I)
- 1.4 Consulta il **RLS** in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 5, preferibilmente con riunioni formali e verbalizzazione delle decisioni. Inoltre gli fornisce la documentazione tecnica aziendale inerente anche il percorso valutativo e le misure di intervento previste. E' necessario che si prevedano incontri di coordinamento formativo. (X) (1)
- 1.5 Consulta il **RLS** in merito alla valutazione dei rischi, alla programmazione, alla realizzazione e verifica della bonifica in modo preventivo e tempestivo. (X)

* Le cifre romane indicano i riferimenti alle tabelle della prima parte.
Le cifre arabe indicano i riferimenti alle note.

1.6 Informa il **Mc** sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva richiedendo l'osservanza dei suoi obblighi. (I)

1.7 Infine evidenziamo come il **SPP** (ovvero il responsabile del **SPP**) sia tenuto a partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 11 come suo obbligo diretto, ma contestualmente come suo diritto informativo. (V, VII) (2)

NOTE ALLA SCHEDA B

- 1** Ad esempio: lay-out; metodi ed organizzazione del lavoro; schede di sicurezza; valutazioni di rischio già disponibili; piani di risanamento in corso o programmati; dati infortuni e malattie professionali; precedenti prescrizioni, etc.
- 2** La partecipazione è obbligatoria nelle fabbriche con più di 15 dipendenti.

MEDICI COMPETENTI

Obblighi informativi

1. INFORMAZIONI GENERALI (TITOLO I)

- 1.1** Informano tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e il **RLS** (qualora lo richieda e comunque in occasione delle riunioni di cui all'art. 11), sul significato, la natura e la specificità degli accertamenti sanitari periodici e preventivi a cui sono sottoposti. Questa attività è parte integrante dell'obbligo informativo che il **Mc** condivide con il datore di lavoro e i preposti. Lo scopo è quello di ottenere un consenso informato alla necessità di sottoporsi agli accertamenti. In ogni caso si consiglia di attivare anche forme collettive e periodiche di informazione attraverso lo sviluppo del dialogo fra gruppo e medico. Alle riunioni è opportuno che partecipi anche il **RLS**. (IX, X) (1)*
- 1.2** Informano sui risultati collettivi e anonimi degli accertamenti sanitari periodici effettuati e sul significato di tali risultati. L'informazione prevalente da trasmettere riguarda il legame causa/effetto esistente tra eventuali alterazioni evidenziate nelle diverse tornate di accertamenti sanitari e le corrispondenti condizioni dell'ambiente di lavoro. (IX bis)
- 1.3** Informano ogni singolo lavoratore sottoposto ad accertamenti sanitari sul risultato degli accertamenti personali effettuati e sul suo diritto di chiedere copia della relativa documentazione sanitaria. Questa informazione è fornita allo scopo di rendere consapevole il lavoratore del suo stato di salute in relazione ai rischi cui è esposto. Essa viene fornita in forma individuale, durante la visita medica e segue le regole di un rapporto medico/paziente deontologicamente corretto. (IX bis)

* Le cifre romane indicano i riferimenti alle tabelle della prima parte.
Le cifre arabe indicano i riferimenti alle note.

(continua) **SCHEDA C**

2. PRIORITA' IN CASO DI PRESENZA DI AGENTI CANCEROGENI E BIOLOGICI (TITOLO VII, VIII)

2.1 Oltre a informare sugli aspetti di cui ai punti precedenti, per il Titolo VII, informano e documentano il singolo lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione del lavoro a rischio. In questo caso devono spiegarli l'eventualità che gli effetti dannosi si manifestino anche dopo molti anni dalla cessazione del lavoro e ottenere cos' il suo consenso informato all'effettuazione degli accertamenti a distanza di tempo. (XIX, XXIV) (2)

2.2 Sono tenuti a informare tempestivamente il datore di lavoro quando gli accertamenti sanitari evidenzino, in un gruppo di lavoratori esposti al medesimo rischio, la presenza di una "anomalia" imputabile all'esposizione stessa. La formulazione della norma tende a sottolineare la necessità che il **Mc** rilevi anche le anomalie, cioè le alterazioni sfumate, non necessariamente chiare e univoche, come segnale precoce di possibili danni. (XIX, XXIV)

NOTE ALLA SCHEDA C

- 1** Nel caso di presenza di agenti con effetto a lungo termine (vedi anche Titolo VII e VIII), informano sulla opportunità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione del lavoro
- 2** Riferirsi anche alle tabelle XVI bis e XIII nelle quali si evidenziano gli obblighi relativi alla istituzione e tenuta del registro degli esposti

* Le cifre romane indicano i riferimenti alle tabelle della prima parte.
Le cifre arabe indicano i riferimenti alle note.

SCHEMA D

LAVORATORI E RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Obblighi informativi

- 1.1** I lavoratori informano il datore di lavoro, il **R-SPP**, i preposti e il **RLS**, sulle deficienze, difetti e inconvenienti (che possono creare pericolo) di cui vengono a conoscenza riguardanti i mezzi e dispositivi di lavoro, sicurezza, trasporto, nonché sulle sostanze e preparati pericolosi. E' importante che rimanga traccia dell'informazione. (II, XII, XIII, XXI)*
- 1.2** I **RLS** sono tenuti a promuovere l'informazione inerente l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione nei confronti dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti aziendali con obblighi preventivi. Quando promuovono processi preventivi, per svolgere il loro ruolo propositivo, acquisiscono dall'esperienza dei lavoratori tutti gli elementi utili e necessari per agire con cognizione di causa. Quando invece propongono l'attuazione di misure di prevenzione, consultano i lavoratori e ne garantiscono la partecipazione in sede di verifica applicativa. (X bis)
- 1.3** I **RLS** informano gli organi di vigilanza, in occasione di visite e verifiche, delle problematiche evidenziate. (X bis)
- 1.4** I **RLS** informano il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività, possibilmente per iscritto. (X bis)
- 1.5** I **RLS** sono tenuti a partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 11. In questo contesto, colgono l'occasione per esplicitare il loro ruolo informativo bidirezionale con proposte inerenti la valutazione, il piano di prevenzione e i contenuti dei programmi informativi/formativi da rivolgere ai lavoratori. (X bis)

* Le cifre romane indicano i riferimenti alle tabelle della prima parte.

NOTA CONCLUSIVA

Sarebbe estremamente riduttivo e semplicistico considerare l'informazione, in questo contesto, come qualcosa di marginale e trascurabile o più semplicemente solo estemporaneo.

Come già si è detto, essa è prima di tutto la base e il mezzo per una efficiente organizzazione aziendale anche in materia di prevenzione.

Dal tipo di modalità con cui viene garantita dipende la stessa "qualità" del sistema di relazioni interne ed esterne all'azienda, relazioni che quest'ultima ha l'obbligo di attivare per garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Va da sé quindi che l'informazione, in questo caso, per essere un mezzo efficace di prevenzione, deve essere considerata, in primo luogo, come un diritto ad essere consultati e a partecipare ai processi decisionali che riguardano la salute. In secondo luogo, ma contemporaneamente, essa è un bisogno di essere informati sui rischi a cui si è esposti in modo da saper adottare decisioni consapevoli per tutelare la propria salute.

La comunicazione del rischio, perciò, non può che essere una attività progettuale con precisi e predefiniti obiettivi, tempi e metodi, cos' come è richiamato alla premessa delle linee guida per la progettazione formativa.

Gli obiettivi generali di un progetto comunicativo sono: migliorare le conoscenze, cambiare o rinforzare i comportamenti, ottenere consensi o raggiungere compromessi su questioni controverse. Per raggiungerli concretamente vanno declinati in sottobiettivi molto concreti, legati a specifiche situazioni e/o specifici rischi, pianificandone l'attuazione e la gestione, individuando delle modalità comunicative pertinenti e organizzando le cose da fare. Se cambia il destinatario della comunicazione o il contesto o lo stesso soggetto della comunicazione, possono/devono cambiare anche le tecniche e i metodi con cui raggiungere lo scopo.

Così come per la valutazione e la formazione, la comunicazione del rischio deve essere aggiornata e ripetuta ogni qualvolta si verifichi un cambiamento produttivo e/o organizzativo significativo.

La comunicazione può essere necessaria come parte di un intervento, a seguito di un intervento, a seguito di un evento. Può essere di diversi tipi: formale, informale, diretta, mediata. Può avvenire con precise modalità programmatiche o in modo estemporaneo o d'emergenza.

In ogni caso non può essere trascurata o ridotta ad un adempimento burocratico "purtroppo" dovuto.

RIFERIMENTI AD ALTRE MONOGRAFIE

L'argomento oggetto della presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati aspetti particolari, e precisamente:

- nel documento n. **1** sono presi in esame, nell'approfondimento del processo di valutazione dei rischi, anche le sue connessioni con i processi di consultazione e partecipazione, nonché le esigenze di ordine informativo;
- il documento n. **3** è il logico completamento del presente documento, in quanto la formazione è da un lato il supporto per il corretto espletamento delle attività di partecipazione e consultazione, dall'altro il punto d'arrivo del percorso che si attiva con l'informazione;
- nei documenti n. **4** e n. **6** vengono messi in evidenza gli agganci esistenti con i processi di informazione, consultazione e partecipazione, ed in particolare, nel documento n. 6, vengono chiaramente definiti i criteri e i contenuti dell'informazione che deve essere fornita dal committente alle ditte appaltatrici;
- nei documenti n. **8** e n. **9** vengono presi in esame il ruolo ed i compiti che il Servizio di prevenzione e protezione e il medico competente hanno in ordine all'applicazione di quanto previsto dalla legge in campo di informazione, consultazione e partecipazione;
- nei documenti n. **11** e n. **12** vengono esaminati i problemi informativi collegati all'uso delle attrezzature e soprattutto, con particolare attenzione, al corretto uso dei DPI;
- infine nei documenti n. **13**, n. **14**, ma soprattutto n. **15** e n. **16** vengono prese in esame le particolari esigenze informative che sottendono la corretta gestione della prevenzione in ordine a queste problematiche.